

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 12-6458

Attività di vigilanza relativa alle strutture per la Salute Mentale e per le Dipendenze Patologiche. Indicazioni procedurali per l'esercizio della funzione da parte delle Commissioni di vigilanza per le Attività-Sanitarie delle ASL.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con la D.C.R. n. 357- 1370 del 28 gennaio 1997 venivano disciplinati i requisiti strutturali e organizzativi dei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Piemonte; venivano inoltre fissati i principi autorizzativi per i Centri di Terapie Psichiatriche, le Comunità Protette e le Comunità Alloggio; secondo tale disciplina i pazienti di esclusiva competenza psichiatrica possono essere inseriti, sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo periodicamente verificato, presso le strutture residenziali e semi residenziali, sanitarie e socio sanitarie.

Con D.G.R. n. 20-11868 del 2 marzo 2004 la Regione Piemonte ha stabilito, ai sensi della L.R. 61/97, art. 16 “Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999 – trasferimento alle Aziende Sanitarie Locali dell’autorizzazione al funzionamento di strutture operanti nell’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso”.

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009 ha determinato “i requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento nonché le procedure previste per l’accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture private di assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica“ revocando la D.G.R. n. 49-9325 del 12 maggio 2003.

Con D.G.R. n. 63-12253 del 28 settembre 2009 la Regione Piemonte ha stabilito i “requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi residenziali socio-sanitarie per la salute mentale e le dipendenze patologiche.

Con la D.G.R. n. 83-25268 del 5 agosto 1998, recante ad oggetto “L.R. n. 61/97, art. 16 – Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano Sanitario Regionale per il triennio 1997/1999 – Deliberazione Settoriale attuativa del P.S.R. contenente indicazione per le attività di autorizzazione e di vigilanza relative a R.S.A., R.I.S.S., C.P. e C.T.P.” si stabiliva che le modalità previste per le R.S.A. valgono per le Comunità Protette Psichiatriche di tipo A e B e i centri di Terapia Psichiatriche.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 189 del 23 giugno 2000 si individuava quale Commissione di Vigilanza incaricata allo svolgimento dell’attività di autorizzazione e di vigilanza prevista per le C.P. e C.T.P., in analogia a quanto previsto per le R.S.A., le Commissioni di Vigilanza già istituite presso le ASL, così come definito dalla DGR n.34- 29353 del 14/02/2000, integrate dai funzionari dell’Ufficio Salute Mentale, Settore Programmazione Sanitaria, Direzione Programmazione Sanitaria.

Con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 17 aprile 2002, ad integrazione e modificazione della Determinazione n. 189 del 23/06/2000, in analogia all’organizzazione disposta in materia socio-assistenziale, si stabiliva che le Commissioni di Vigilanza operanti nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di strutture gestite direttamente della AA.SS.LL. come individuate dalla Determinazione n. 189/2000, fossero integrate da un funzionario della Direzione Programmazione Sanitaria – Settore Programmazione Sanitaria, con il compito di garantire un omogeneo svolgimento del procedimento su tutto il territorio regionale, ferme restando le specifiche competenze e responsabilità afferenti all’area tecnica, medica e sociale facenti capo ai diversi componenti della Commissione di Vigilanza.

Nel corso degli anni sono emerse difficoltà di coordinamento tra le norme richiamate e i soggetti atti ad esercitare la funzione di vigilanze presso le strutture residenziali e semi residenziali, sanitarie e socio-sanitarie, afferenti l’area della salute mentale e delle dipendenze patologiche, per soggetti adulti; pertanto si è reso necessario emanare diverse circolari regionali relativamente allo

svolgimento della funzione di vigilanza sulle strutture (circolare prot. no 2613/UC/San del 4 settembre 2006, circolare prot. n. 19626/DB20.06 del 26 maggio 2009, circolare prot. n. 204814/DB20.06 del 3 giugno 2009).

Ai fini di una revisione organizzativa improntata ad una maggiore chiarezza e funzionalità del sistema di controllo e di verifica circa la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnici, gestionali e della qualità dell'assistenza erogata, nonché la verifica degli elementi che avevano dato atto all'autorizzazione e all'accreditamento in capo ai soggetti che erogano prestazioni per conto del SSN/SSR presso le strutture attinenti l'area della salute mentale e delle dipendenze patologiche per soggetti adulti.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, unanime,

delibera

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, un nuovo modello organizzativo di vigilanza per le strutture residenziali e semi residenziali, sanitarie e socio-sanitarie, afferenti all'area della Salute mentale e delle dipendenze patologiche per soggetti adulti.

Di individuare quale soggetto competente ad esercitare la funzione di vigilanza sulle strutture richiamate le Commissioni di Vigilanza per le attività Sanitarie competenti per territorio, integrate da un Dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) e/o del Servizio per le Dipendenze del Dipartimento di Patologie delle Dipendenze (Ser.D del D.P.D.) e, per le strutture socio-sanitarie, da un componente dei Servizi Socio-Assistenziali. Per le strutture gestite direttamente dalle A.S.L. l'attività di vigilanza viene esercitata dalle Commissioni di Vigilanza, così come individuate nell'allegato n. 1.

Di stabilire che l'attività di verifica e di controllo dei requisiti strutturali, tecnici, organizzativo - gestionali e della qualità dell'assistenza erogata, nonché di quelli che avevano dato atto all'autorizzazione e all'accreditamento, venga svolta dalla Commissione così individuata con cadenza almeno annuale.

Di prescrivere che i verbali redatti a seguito del sopralluogo, come da modello che sarà predisposto con provvedimento del Dirigente del Settore competente, vengano recepiti con apposito provvedimento del Direttore Generale entro un congruo termine, di norma non superiore ai 30 giorni dall'avvenuta verifica, e che vengano trasmessi alla Regione Piemonte, Assessorato Sanità, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, indicando le prescrizioni impartite a seguito delle eventuali carenze riscontrate.

Di specificare che le Commissioni di Vigilanza per le attività Sanitarie competenti per territorio, dovranno altresì verificare l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni impartite a seguito delle carenze riscontrate allo scadere del termine assegnato e, nel caso in cui la struttura non vi abbia ottemperato, adottare adeguati provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio (diffida, blocco degli inserimenti, sospensione, revoca del titolo autorizzativo).

Di stabilire che i suddetti provvedimenti sanzionatori siano adottati dalle AA.SS.LL., informando tempestivamente gli Uffici regionali competenti per materia i quali, per le strutture accreditate, predisporranno gli atti così come disposto dalle D.G.R. n. 63-12253 del 28.09.2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato n. 1

Azienda Sanitaria Locale Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici	Commissione di Vigilanza per le attività sanitarie
ASL TO1	ASL TO4
ASL TO2	ASL TO4
ASL TO3	ASL TO5
ASL TO4	ASL TO1
ASL TO5	ASL TO3
ASL VC	ASL BI
ASL BI	ASL VCO
ASL NO	ASL VC
ASL VCO	ASL NO
ASL CN1	ASL CN2
ASL CN2	ASL CN1
ASL AT	ASL AL
ASL AL	ASL AT